

TITOLO 1 ALUNNI

Art. 7 - Infortuni alunni

1. Gli alunni che eventualmente accusassero malori durante l'orario scolastico saranno assistiti dal personale della scuola e sarà avvertita la famiglia.
2. Nel caso si verificano emergenze sanitarie in ambito scolastico i docenti sono tenuti ad operare secondo la sequenza qui indicata:
 - a) chiamare immediatamente il 112;
 - b) informare tempestivamente i genitori dell'alunno o chi esercita la patria potestà ed eventualmente il medico curante;
 - c) informare tempestivamente la Dirigenza dell'Istituto e compilare il modulo degli infortuni.
3. E' fatto assoluto divieto ai Docenti e ad altro personale di trasportare alunni traumatizzati.
4. Nel caso si verificano traumi meno gravi ma comunque significativi i docenti sono tenuti a:
 - a) informare i genitori o chi esercita la patria potestà;
 - b) informare la Dirigenza.
5. Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci agli alunni si rimanda alla normativa vigente.